



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



## Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **13 GEN. 2016****SITO INTERNET**Prot. n. S171/16/ *479A* /3.5/923-13**NOTA DI CHIARIMENTI N. 4**

**Oggetto:** GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA “BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE “TRENTO NORD” RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DEL TERRENO - LOTTO 1”. Riscontro a quesiti.

Con riferimento a quesiti inoltrati da alcuni operatori economici, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

**Quesito n. 14**

**In caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b del D.lgs. 163/2006 il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori Ambientali per la categoria 9 deve essere in capo al consorzio o al consorziato esecutore?**

**Risposta n. 14**

Premesso che il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di esecuzione del contratto, in caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/06, il predetto requisito dovrà essere posseduto dall'impresa consorziata individuata dal consorzio quale esecutrice dei lavori.

**Quesito n. 15**

**In caso di ATI, qualora una mandante andasse ad eseguire solo le lavorazioni relative ai "micropali" deve obbligatoriamente possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 ?**

**Risposta n. 15**

Le lavorazioni attinenti i "micropali", ricomprese nella categoria OG12, potranno essere assunte da soggetti in possesso di attestazione SOA per la categoria OG12.

Pertanto vale quanto disposto dal bando di gara al par. 2.2 *"si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, il requisito di esecuzione "iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI", per la categoria 9 ("bonifica dei siti") di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere posseduto da ogni soggetto che assume l'esecuzione dei lavori, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere l'iscrizione alla categoria 9 almeno per la classe B"*.

#### **Quesito n. 16**

**In casi di subappalto dei "MICROPALI" - il subappaltatore deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori Ambientali per la categoria 9? se sì per quale classe ?**

#### **Risposta n. 16**

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di esecuzione dei lavori e pertanto ogni soggetto che andrà ad eseguire le lavorazioni rientranti nella categoria OG12 dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientale per la categoria 9 e classe adeguata all'importo dei lavori svolti.

#### **Quesito n. 17**

**Premesso quanto riportato a pg. 12 del bando di gara relativamente all'iscrizione ANGA per la categoria 9, si chiede di confermare che in caso di RTI, una mandante in possesso di iscrizione per la categoria 9 classe C potrà eseguire i lavori per un massimo di Euro 2.500.000,00 anche se in possesso di attestazione SOA per una classifica superiore alla IV.**

#### **Risposta n. 17**

Si ricorda che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di esecuzione del contratto e non un requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti di qualificazione SOA prescritti dal bando, i soggetti potranno eseguire i lavori nei limiti della classe di iscrizione posseduta con riferimento alla categoria 9 Albo Nazionale Gestori Ambientali.

#### **Quesito n. 18**

Premesso quanto previsto all'art. 2.2.b punto 6, all'art. 4.1 BIS punto 1.h) punto 2) ed a pag. 29 del bando di gara, si chiede di precisare se nel caso di partecipazione di più intermediari, tutti detti soggetti debbano necessariamente possedere l'iscrizione all'ANGA per la categoria 8 classifica C, oppure, garantendo in ogni caso la presenza di almeno un intermediario in possesso di ANGA 8C, gli altri intermediari possano avere un'iscrizione ANGA alla categoria 8 ma per una classifica inferiore.

#### **Risposta n. 18**

Si conferma quanto richiesto al par. 4.1 bis (pg. 29) del bando di gara: *"in caso di partecipazione di più intermediari: l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – classe c) o superiore per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere possedute da ciascun intermediario, A PENA DI ESCLUSIONE".*

#### **Quesito n. 19**

In merito ai requisiti di capacità tecnica e organizzativa di cui ai punti 7 e 8 pag. 14 del bando, chiediamo se tale requisito debba essere dimostrato in capo ai soli soggetti individuati ed indicati in offerta tecnica quali impianti destinatari dei rifiuti, e non posseduto direttamente da eventuali intermediari, e se per questi ultimi sia sufficiente quanto richiesto al punto 9 (aver intermediato nel periodo indicato almeno 7500 t di rifiuti pericolosi).

#### **Risposta n. 19**

Il bando di gara richiede ai soggetti intermediari, quale requisito di capacità tecnico organizzativa, di *"aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 7.500 t/annue di rifiuti pericolosi"* (punto 9 del par. 2.2.B).

I requisiti di capacità tecnica organizzativa indicati ai punti 7 e 8 del par. 2.2.B devono invece essere posseduti dai soggetti che svolgeranno l'attività di smaltimento e/o recupero sia nel caso partecipino autonomamente alla gara in qualità di concorrenti sia nel caso partecipino in qualità di soggetti individuati da intermediari.

#### **Quesito n. 20**

Per quanto riguarda l'iscrizione alla White List per le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, è sufficiente anche la sola domanda di iscrizione o serve tassativamente essere già iscritti?

#### **Risposta n. 20**

Si rende noto che, fino all'attivazione della Banca Dati Nazionale della documentazione antimafia, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di procedere alla stipula dei contratti o all'autorizzazione dei subappalti sulla base della sola presentazione della domanda di iscrizione all'elenco anziché della effettiva iscrizione negli stessi elenchi. Resta fermo che, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, le stesse amministrazioni recedono dai contratti o revocano le autorizzazioni (si veda articolo 11-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 125/2015).

#### **Quesito n. 21**

Risulta indispensabile far dichiarare personalmente ai soggetti attualmente in carica (lett. b), c), m-ter) e ai cessati nell'ultimo anno, solo ovviamente la lett. c), oppure il legale rappresentante con dichiarazione idonea può dichiarare in nome e per conto degli stessi?

#### **Risposta n. 21**

Si richiama quanto previsto dal bando di gara dd. 28 ottobre 2015, prot. 551728, al par. 4.1 e 4.1.Bis:

“Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
  - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
  - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

Si precisa che i responsabili tecnici dei soggetti che assumono le prestazioni dei servizi di trasporto, smaltimento / recupero dei fanghi dovranno rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006.”

#### **Quesito n. 22**

Nel caso di partecipazione come "INTERMEDIARI" i requisiti di capacità tecnico organizzativa richiesti ai punti 7) e 8) di pag. 14 del disciplinare di gara, devono essere posseduti direttamente dalla Società Intermediaria concorrente o tali requisiti devono essere posseduti e presentati unicamente dal soggetto indicato che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero che rilascia dichiarazione di disponibilità? Tali requisiti sono frazionabili? Nel senso, se più soggetti effettuano attività di smaltimento e recupero, i requisiti possono essere sommati, o ciascuno deve avere quanto richiesto ai suddetti punti?

### **Risposta n. 22**

In caso di partecipazione di "intermediari", i requisiti di cui ai punti 7) e 8) del par. 2.2.B del bando di gara devono essere posseduti dal soggetto indicato che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero e pertanto non devono essere posseduti dagli intermediari.

Si conferma inoltre, così come previsto al par. 4.1.BIS del bando di gara con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, i medesimi requisiti (corrispondenti alle lettere 1.f) ed 1.g) del par. 4.1. BIS) possono essere cumulati dai soggetti individuati dall'intermediario che effettuano il servizio di smaltimento e/o recupero fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a pena di esclusione.

### **Quesito n. 23**

Prego precisare se una società, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori (categorie SOA e Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat 9 b), che intende partecipare singolarmente alla gara, possa affidare in toto i servizi di trasporto e smaltimento a società terze in possesso dei requisiti richiesti, senza costituire con queste imprese un RTI.

Nel caso sia obbligatorio costituire un RTI si chiede di indicare esplicitamente se all'interno del raggruppamento è necessaria sia la partecipazione dell'impresa che si occupa dei trasporti che della società titolare dell'impianto di recupero/smaltimento.

### **Risposta n. 23**

Il par. 2.2 "Requisiti di partecipazione" del bando di gara individua i requisiti di partecipazione che il concorrente deve possedere ai fini della partecipazione alla gara.

In riscontro al quesito, si precisa che l'operatore economico in possesso del solo requisito di cui al par. 2.2.A (attestazione SOA) **dovrà necessariamente costituire un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex art. 36 comma 1 lett. e) della l.p. 26/93 con soggetti titolati a svolgere l'attività di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti (oppure associarsi / consorziarsi con intermediari).**

Si ricorda inoltre che, così come indicato al par. 4.7 del bando, non è ammesso il ricorso all'avvalimento per dimostrare i requisiti di cui al par. 2.2.B punti 1,2,3,4,5 e 6.

#### **Quesito n. 24**

A) Il soggetto che svolgerà l'attività di recupero/smaltimento, che deve possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 2.2.B) punti 7 e 8, è sufficiente che venga individuato dal concorrente e indicato da questo nell'offerta tecnica acquisendone le dichiarazioni di impegno e di possesso dei requisiti, o i requisiti di cui sopra devono essere posseduti direttamente dal concorrente stesso e quindi l'impianto di recupero/smaltimento individuato dovrà essere mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese che parteciperà alla gara?

B) Se il concorrente che intende partecipare alla gara è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2.B) punti 2 e 3 così come richiesti dal bando con la sola eccezione del trasporto del cod. CER 191308 per i rifiuti non pericolosi e del cod. CER 191307\* per i rifiuti pericolosi, è possibile dimostrare il suddetto requisito dichiarando di subappaltare ad altra azienda autorizzata il trasporto dei suddetti codici CER?

#### **Risposta n. 24**

A) Premesso che il soggetto che svolge il servizio di attività di recupero / smaltimento dei rifiuti deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 5, 7 e 8 del par. 2.2.B, si precisa che, ai fini della qualificazione alla gara, **non è sufficiente** che lo stesso venga individuato in offerta tecnica con relativa acquisizione delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti. **Il bando di gara richiede infatti il possesso dei requisiti indicati al par. 2.2.A e 2.2.B in capo al concorrente** e pertanto, se un unico soggetto non possiede tutti i requisiti richiesti, dovrà procedere a costituire un raggruppamento temporaneo oppure un consorzio di imprese di cui all'art. 36 comma 1 lett. e) della l.p. 26/93.

B) No. Il bando di gara richiede il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 2 per i codici **CER 170504 e 191308** e del punto 3 per i codici **CER 170503\* e 191307\***. E' ammesso il frazionamento dei predetti requisiti, limitatamente alla classe di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 e 5 secondo quanto indicato al par. 4.1bis (pg. 28) del bando.

#### **Quesito n. 25**

In riferimento a quanto indicato al paragrafo 3A.1 del Bando Integrato, con la presente siamo a chiedere di chiarire l'obbligatorietà di presentazione delle giustificazioni prezzo per tutti gli articoli relativi alla voci di prezzo, già in fase di gara, oppure attendere la richiesta della Stazione Appaltante qualora ve ne sia la necessità per la giustificazione dell'eventuale offerta anomala.

#### **Risposta n. 25**

Si precisa che è facoltà del concorrente corredare, fin da subito, l'offerta economica delle schede di analisi dei prezzi; in tal caso, le schede dovranno essere inserite nella busta contenente l'offerta economica.

#### **Quesito n. 26**

In riferimento ai punti 7-8 di pag. 14 del bando di gara:

7. (rifiuti non pericolosi) che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170504 per almeno 20.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato e che il requisito va posseduto anche nel caso di partecipazione di intermediari); con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;

8. (rifiuti pericolosi) che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170503\* per almeno 10.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato e che il requisito va posseduto anche nel caso di partecipazione di intermediari); con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata.

In caso di partecipazione come "intermediario" chiediamo se i requisiti stessi debbano essere posseduti dall'intermediario o dall'impianto che l'intermediario rappresenta con contratto o convenzione, e che non compare in ATI, ma darà disponibilità al ritiro del rifiuto.

#### **Risposta n. 26**

Si veda risposta n. 19 e n. 22.

#### **Quesito n. 27**

Con la presente si vuole informare che al momento non è possibile scaricare il modello di pagamento per il contributo CIG. Il portale di ANAC dà la seguente motivazione:

"Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante".

#### **Risposta n. 27**

Si comunica che è ora possibile effettuare il pagamento del contributo all'ANAC.

**Quesito n. 28**

“Si chiede se il requisito di idoneità professionale richiesto dal bando di gara (cfr. pg. 13) *“iscrizione all’Albo nazionale gestori Ambientali nella categoria 6 – trasporti transfrontalieri di rifiuti – classe adeguata alla quantità di rifiuti che si dichiara di trasportare presso il sito straniero, ai sensi del D.M. n. 120/2014 e s.m. per i codici CER corrispondenti”* sia richiesto ESCLUSIVAMENTE ove vi fosse intenzione da parte dell’impresa partecipante di trasportare i rifiuti prodotti delle lavorazioni di cui in oggetto, in un sito fuori dal territorio italiano”.

**Risposta n.28**

Il competente Servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 11 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6335, i seguenti elementi di risposta:

“L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 - trasporti transfrontalieri di rifiuti, è richiesta solamente qualora ci fosse l’intenzione dell’Impresa partecipante di trasportare i rifiuti prodotti dai lavori di bonifica in un sito fuori dal territorio italiano”.

**Quesito n. 29**

“La presente per chiedere un maggior dettaglio riguardo l’assegnazione del punteggio di cui al punto 1.6 “PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI” e la conferma che la riduzione delle tempistiche comporti un’ assegnazione più elevata del punteggio.”

**Risposta n.29**

Il competente Servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 11 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6335, i seguenti elementi di risposta:

La valutazione del programma di esecuzione dei lavori terrà in considerazione sia la riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto previsto dal CSA sia l’organizzazione dei lavori presentata nel cronoprogramma in termini di sviluppo delle fasi di cantiere e di dotazione media giornaliera di uomini e mezzi. L’attribuzione del punteggio non sarà, pertanto, lineare rispetto alla riduzione dei tempi.

**Quesito n. 30**

Con riferimento all’appalto in oggetto siamo a formulare il seguente quesito:

Facendo riferimento agli elaborati di progetto presenti nel cd di gara e in particolare all’elaborato “E.R.130.01 Elenco Prezzi” ed all’elaborato “E.R.130.03 Elenco Descrittivo delle voci” si segnala quanto segue:



**A).** La descrizione estesa della voce di prezzo “X.005.001 Realizzazione di digressione forzata della roggia delle Bettine” appare errata e incompatibile con il titolo della voce stessa e non chiarisce nel necessario dettaglio le lavorazioni da eseguirsi per realizzare quanto correttamente esposto nel titolo della voce stessa.

**B).** La descrizione estesa delle voci di prezzo “X.001.001 Realizzazione tunnel mobile.... carbochimica”, “X.001.002 Realizzazione tunnel mobile.... Fossa primaria” e “X.001.003 Realizzazione tunnel mobile.... lato campo con” riporta “Per i dettagli dell'intervento si rinvia agli elaborati grafici e alle relazioni allegate”, tuttavia la scrivente impresa non trova negli elaborati grafici e nelle relazioni presenti nel cd di gara i necessari dettagli per descrivere compiutamente le lavorazioni da eseguirsi.

Alla luce di quanto sopra si chiede di fornire i necessari chiarimenti.

### **Risposta n. 30**

Il competente Servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 11 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6335, i seguenti elementi di risposta:

**A)** In merito all'incongruenza della voce “X.005.001 *realizzazione di digressione forzata della roggia delle Bettine*” si conferma quanto già segnalato nella risposta n. 10 della Nota di chiarimenti n.3. Nel ribadire la presenza di un refuso, si riporta nuovamente la descrizione estesa corretta: “*Realizzazione della deviazione forzata della roggia delle Bettine nei pressi dello sbocco della stessa nel rio Lavisotto, mediante posa in opera di pompe sommergibili opportunamente dimensionate e della relativa condotta di mandata provvisoria per il convogliamento delle acque fino a valle del tratto da bonificare. Da computare a corpo per l'intero periodo di lavorazione in alveo. Compreso nolo di gruppo elettrogeno e del relativo carburante*”.

**B)** Con riferimento alla realizzazione del tunnel mobile descritto nella voce X.001.001 dell'elenco descrittivo delle voci si rinvia agli elaborati grafici ed alle relative relazioni di calcolo *che saranno presentate dall'offerente* in quanto pare evidente che tale accorgimento protettivo rientra nel criterio “1.4) – organizzazione del lavoro” dei Parametri e criteri di valutazione delle offerte, che saranno appunto oggetto di valutazione della commissione tecnica. In tale criterio devono infatti essere evidenziati *gli accorgimenti tecnici posti in atto* per limitare il rischio di spandimento del rifiuto (= fango) durante la fase di escavazione. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento propone una struttura mobile che consente di confinare l'area interessata dallo scavo ma rimane in capo all'Offerente definire nel dettaglio la soluzione e proporre eventuali soluzioni alternative o fornire dettagli costruttivi del sistema di protezione e di ancoraggio, in considerazione in particolare del rischio di interferenza verso la linea ferroviaria. Per facilitare l'inquadramento del problema, si riporta, in via indicativa, l'ipotesi strutturale pensata in sede progettuale e sulla base della quale è stata fatta la valutazione dei costi: *noleggio di un tunnel mobile frontale di dimensioni 5x5x15 m (eventualmente da modificare), costituito da una struttura metallica con doppi archi in acciaio zincato a caldo, collegati tra loro da traversi*

longitudinali. Lo scorrimento avviene su apposite ruote in acciaio con doppio cuscinetto a sfera a tenuta stagna, protette da un robusto carter antinfortunistico che ha anche la funzione di evitare i danni al telo di copertura durante le movimentazioni. Tutti i componenti della struttura metallica sono fissati tra loro con speciali piastre forate e nervate. Telo di copertura in poliestere bispalmato di PVC del tipo ignifugo. Il manto di copertura è agganciato alla struttura metallica mediante una doppia placca dotata di anelli metallici e cinghie di fissaggio. Testata anteriore e posteriore con falda rivestita in telo e parte sottostante tamponata in telo. Resistente a carichi da vento e da neve, completa di impianto elettrico e di illuminazione conforme alla normativa ATEX." In sostanza, compito dell'Impresa sarà quello di realizzare una struttura coperta di confinamento del tratto di scavo nei tratti così come individuati all'interno dell'elenco descrittivo delle voci "lavisotto-lato carbochimica", "lavisotto lato sud - cavalca ferrovia e fossa primaria", "lavisotto lato sud – campo con". Pare infine opportuno sottolineare il fatto che, a prescindere dalla struttura proposta per il confinamento dell'area, l'aria all'interno dovrà essere estratta e trattata, cui sono appunto destinate le unità filtranti dettagliatamente descritte alle voci X.002.001 e X.002.002 del menzionato Elenco descrittivo delle voci.

### **Quesito n. 31**

#### **QUESITO A) - Valutazione offerte**

Il documento di gara n.E.R.120.03 "Parametri e Criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° Lotto" riporta al Punto 1.4) Organizzazione del cantiere cita "Incremento della sicurezza per le persone e per l'ambiente circostante ... OMISSIS evidenziare le azioni, gli accorgimenti tecnici posti in atto per contenere il rischio e gestire l'evento di sversamento accidentale durante: la fase di escavazione (rischio di spandimento del materiale in acqua superficiale) ...".

Per potere correttamente individuare le azioni e gli accorgimenti tecnici sopra menzionati si chiede cortesemente di chiarire:

1. quali siano le acque superficiali individuate come possibile bersaglio di un eventuale spandimento di materiale escavato;
2. quali siano i possibili percorsi di vettoriamento del materiale sversato (ovvero di qualsiasi residuo decadente dall'attività di escavazione) alle acque superficiali di cui al punto precedente.

#### **QUESITO B) - Gestione rifiuti - Acque di risulta**

Il documento di gara n. E.R.120.02 "Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche" all'art. 52 riporta quanto segue:

"Compito dell'Appaltatore è di contenere al minimo le acque che, venute a contatto con le superfici contaminate o supposte tali, debbano essere inviate allo stoccaggio nella Piattaforma di stoccaggio realizzata presso l'ex insediamento Sloi. Pertanto sono a suo carico i costi di

*drenaggio, dell'aggottamento e trasferimento nei serbatoi dell'impianto di stoccaggio della Piattaforma."*

Inoltre il medesimo art. 52 riporta che:

*"Lo smaltimento delle acque di risulta ritenute contaminate è escluso dagli oneri a carico dell'Appaltatore, tuttavia questi dovrà pianificare con il Gestore della Piattaforma le modalità ed i quantitativi da conferire secondo programmi settimanali, in relazione anche alla capacità di ricezione degli impianti esterni di trattamento".*

Per potere correttamente comprendere le modalità di gestione di tali acque di risulta si chiede cortesemente di chiarire:

1. se le acque di risulta siano da considerare rifiuti già all'uscita del cantiere,
2. (in caso affermativo al punto 1) quale soggetto assume il ruolo di produttore del rifiuto,
3. (in caso affermativo al punto 1) quale soggetto è obbligato ad eseguire la caratterizzazione del rifiuto,
4. (in caso affermativo al punto 1) quale soggetto è obbligato a predisporre il FIR all'uscita,
5. quali sono le caratteristiche dell'autorizzazione della *Piattaforma di stoccaggio presso la ex Sloi*, quali la capacità di stoccaggio autorizzata, quantità giornaliera autorizzata, eventuali prescrizioni gestionali imposte dall'Ente autorizzativo,
6. quali sono i criteri di dimensionamento degli approntamenti della *Piattaforma di stoccaggio presso la ex Sloi*, in relazione alle esigenze del cantiere,
7. come è stato individuato il *Gestore della piattaforma*,
8. quali sono le prestazioni minime vincolanti che il *Gestore della piattaforma* deve garantire all'appaltatore,
9. quali sono le caratteristiche delle autorizzazioni degli *Impianti esterni di trattamento*.

#### **QUESITO C) – Gestione rifiuti - Materiali di scavo**

Il documento di gara n. E.R.120.02 "*Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche*" all'art. 52 riporta quanto segue:

*"Il materiale di risulta dagli scavi dovrà essere caricato e trasportato esclusivamente all'area di stoccaggio temporaneo presso la Piattaforma realizzata nell'area dell'ex insediamento SLOI secondo le indicazioni e le prescrizioni del Gestore della Piattaforma, che ha il compito di provvedere all'accatastamento, eventuale pretrattamento, caratterizzazione, caricamento e spedizione all'impianto finale di smaltimento/trattamento o recupero. Ogni trasporto di materiale di scavo contaminato è a tutti gli effetti un trasporto di rifiuti, pertanto potrà essere effettuato solo con mezzi autorizzati e con formulario secondo le normative vigenti, e/o secondo le indicazioni specifiche della D.L.. I formulari di trasporto verranno precompilati dal Gestore della Piattaforma. L'Appaltatore è il Produttore dei rifiuti e pertanto è responsabile della corretta gestione dei formulari e del relativo Registro di Carico/Scarico e di tutte le incombenze che la normativa pone a Suo carico. "*

Il documento di gara n. E.R.110.01 "Relazione tecnico - descrittiva per l'appalto misto di lavori e servizi" riporta quanto segue:

"Roggia Lavisotto (tratti a cielo aperto): il terreno che costituisce il fondo del Lavisotto verrà scavato e allontanato dal sito per poi procedere alla caratterizzazione e allo smaltimento" (pag. 23) ... Gestione trasporti rifiuti: dopo il carico i mezzi si dirigono all'uscita del cantiere. Dal personale addetto viene controllato il carico e predisposto il formulario di trasporto. La gestione della movimentazione viene effettuata presso l'area del cantiere (pag. 24);

... "I lavori da eseguire per la bonifica hanno la seguente sequenza:

OMISSIS

- trasporto alla piattaforma per il pretrattamento e la caratterizzazione" [pag. 60]

...

"Lo strato di terreno residuo, i geosintetici di separazione e stabilizzazione del fondo, verranno invece rimossi ed inviati alla piattaforma per lo smaltimento. " [pag.61]

"I materiali caricati dovranno essere immediatamente inviati al sito di conferimento o all'impianto di recupero indicati in sede di offerta " (pag. 65).

"Il personale provvede all'emissione del formulario di trasporto OMISSIS. La caratterizzazione del rifiuto ai fini dello smaltimento verrà fatta dalla piattaforma in cantiere che provvederà ad assegnare ad ogni tipologia generata il CER specifico" (pag. 65).

Per potere correttamente comprendere le modalità di gestione di tali materiali da scavo si chiede cortesemente di chiarire:

1. se i materiali da scavo siano da considerare rifiuti già all'uscita del cantiere,
2. (in caso affermativo al punto 1) quale soggetto assume il ruolo di produttore del rifiuto,
3. (in caso affermativo al punto 1) quale soggetto è obbligato ad eseguire la caratterizzazione del rifiuto;
4. (in caso affermativo al punto 1) quale soggetto è obbligato a predisporre il FIR all'uscita del cantiere,
5. quali sono le caratteristiche dell'autorizzazione della Piattaforma di stoccaggio presso la ex Sloi, quali la capacità di stoccaggio autorizzata, quantità giornaliera autorizzata, eventuali prescrizioni gestionali imposte dall'Ente autorizzativo,
6. quali sono i criteri di dimensionamento degli approntamenti della Piattaforma di stoccaggio presso la ex Sloi, in relazione alle esigenze del cantiere,
7. quali sono le attività di pretrattamento autorizzate sulla Piattaforma di stoccaggio presso la ex SLOI,
8. secondo quali criteri vengono effettuate tali attività di pretrattamento,
9. come è stato individuato il Gestore della piattaforma,
10. quali sono le prestazioni minime vincolanti che il Gestore della piattaforma deve garantire all'appaltatore,

11. con quali criteri vengono distinti "I materiali caricati dovranno essere immediatamente inviati al sito di conferimento o all'impianto di recupero indicati in sede di offerta" (pag. 65 del documento di gara n. E.R. 110.01 "Relazione tecnico descrittiva per l'appalto misto di lavori e servizi"), da "Il materiale di risulta dagli scavi (che) dovrà essere caricato e trasportato esclusivamente all'area di stoccaggio temporaneo" (documento di gara n. E.R. 120.02 "Capitolato speciale di appalto – Norme tecniche" all'art. 52),

12. che cosa si intende per "...piattaforma in cantiere" (pag. 65 del documento di gara n. E.R. 110.01 "Relazione tecnico - descrittiva per l'appalto misto di lavori e servizi") e quali siano le caratteristiche, le circostanze di utilizzo e l'integrazione con la piattaforma ex Sloi".

### **Risposta n. 31**

Il competente Servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 11 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6340, i seguenti elementi di risposta:

#### **A - Valutazione offerte**

Le acque superficiali che potrebbero divenire oggetto di bersaglio di un eventuale spandimento del materiale escavato sono le stesse della roggia di provenienza nel senso che l'affermazione è destinata a raccomandare innanzitutto che il fango movimentato dal fondo del canale sia immediatamente asportato, non corra il rischio di ricadere all'interno e, messo in movimento, sia dilavato verso le sezioni di valle peggiorando ulteriormente la situazione. Inoltre, le eventuali caditoie per le acque di raccolta contenute entro la fascia di colore rosso indicata nella corografia, allegato n.2, rientrano tutte nel rio Lavisotto ed è quindi evidente che un eventuale spandimento riporterebbe il materiale inquinato all'interno del sedime appena bonificato.

#### **B - Gestione rifiuti – Acque di risulta**

Si ribadisce quanto già chiarito in precedenti note di chiarimento in merito alla piattaforma denominata SLOI sottolineando nuovamente il fatto che la citazione di tale deposito temporaneo non riguarda l'attuale lotto oggetto di offerta. Come chiaramente espresso nella relazione tecnica, l'attuale lotto funzionale, estratto dal progetto generale, riguarda la bonifica solamente dei tratti dei canali a cielo aperto ma il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che è stato inevitabilmente redatto in un'unica soluzione per l'analisi dei rischi della movimentazione del materiale inquinato, fa riferimento anche a questo deposito temporaneo che sarà però messo a disposizione solamente per i tratti coperti compresi nel successivo 2° lotto. Pertanto, per il presente lotto non è prevista alcuna piattaforma di pretrattamento e/o stoccaggio intermedio fra la fase di scavo e gli impianti di destinazione dei rifiuti esterna all'area di cantiere. Con questa premessa generale, consegue che:

1. le acque di risulta sono da considerare rifiuti già all'uscita del cantiere;
2. l'impresa esecutrice dei lavori di bonifica è il produttore del rifiuto;

3. l'impresa esecutrice dei lavori di bonifica è obbligata ad eseguire la caratterizzazione dei rifiuti;
4. l'impresa esecutrice dei lavori è obbligata a predisporre il FIR all'uscita;
5. è onere dell'impresa partecipante alla gara individuare gli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti in cantiere e richiederne le autorizzazioni all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti stessi.

#### **C - Gestione rifiuti – materiali di scavo**

Richiamata la premessa generale esposta nel precedente quesito n.2, si risponde conseguentemente nei seguenti termini, risultando evidente che i punti relativi alla piattaforma denominata SLOI non sono attinenti:

1. i materiali da scavo costituiti da sedimenti contaminati sono da considerare rifiuti già all'uscita del cantiere;
2. l'impresa esecutrice dei lavori di bonifica è il produttore del rifiuto;
3. l'impresa esecutrice dei lavori di bonifica è obbligata ad eseguire la caratterizzazione dei rifiuti;
4. l'impresa esecutrice dei lavori è obbligata a predisporre il FIR all'uscita;
5. non è prevista alcuna piattaforma di stoccaggio pertanto il prelievo per la caratterizzazione deve essere fatto in cantiere. E' facoltà dell'impresa effettuare un eventuale deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, presso l'area di cantiere, per il quale dovrà acquisire le dovute autorizzazioni.

#### **Quesito n. 32**

“Con riferimento all'elaborato “E.R.120.03 Parametri e criteri di valutazione delle offerte” ed in particolare alle previsioni del punto 1.1.1 e 1.4, si chiede a codesta rispettabile amministrazione se è ammesso proporre in fase di gara un diverso sistema di sostegno degli scavi in sostituzione dei micropali previsti nel progetto”;

#### **Risposta n. 32**

Il competente Servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 8 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6006, i seguenti elementi di risposta:

“In linea di principio è ammesso proporre in fase di gara la proposizione di un diverso sistema di sostegno, tenendo tuttavia presente che esso dovrà presentare un livello di sicurezza nei confronti del rilevato ferroviario pari all'attuale (dimostrato con relazione di calcolo) e che, in caso di aggiudicazione, dovrà acquisire autorizzazione da RFI e dalla linea locale Trento – Malè. Se il sistema proposto dovesse determinare anche un miglioramento gestionale (come, ad esempio, riduzione del rischio di interferenza dello scavo e della movimentazione del rifiuto

con la linea ferroviaria) potrà determinare una valutazione positiva nei termini del parametro "organizzazione del lavoro".

### **Quesito n.33**

"A dimostrazione del seguente requisito (punti 7-8-9 pag.14 del bando di gara):

*"7. (rifiuti non pericolosi) che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170504 per almeno 20.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato e che il requisito va posseduto anche nel caso di partecipazione di intermediari); con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;*

*8. (rifiuti pericolosi) che il soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero, individuato in offerta tecnica, ha effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti classificati secondo il cod. CER 170503\* per almeno 10.000 tonnellate (si precisa che i limiti di peso sono da intendersi riferiti alla tonnellata di materiale smaltito o recuperato e che il requisito va posseduto anche nel caso di partecipazione di intermediari); con indicazione puntuale, per ciascuna operazione di smaltimento e/o recupero, dell'anno di effettuazione, del committente, del quantitativo e della tipologia di attività effettuata;*

*(eventuale)*

*9. (inoltre, per il soggetto intermediario): aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 7.500 ton/annue di rifiuti pericolosi".*

chiediamo conferma che per il conteggio delle tonnellate siano validi anche i casi in cui l'impresa abbia ricoperto uno dei seguenti ruoli:

- Produttore
- Smaltitore (inteso come parte che ha sostenuto l'onere di smaltimento e non come impianto finale)".

### **Risposta n.33**

Il competente Servizio Opere Ambientale ha fornito, con nota dd. 8 gennaio 2016 di cui al prot. n. 6006, i seguenti elementi di risposta:

"Si comunica che per la dimostrazione del requisito di cui ai punti 7, 8, 9 a pag 14 del bando di gara *non* sono validi i ruoli ricoperti dall'impresa come "produttore" e come "soggetto che ha sostenuto l'onere dello smaltimento" ma devono essere dimostrati da soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e/o recupero (punti 7 e 8) o di intermediazione (punto 9) e che hanno materialmente svolto tali attività."

#### **Quesito n. 34**

Con la presente poniamo i quesiti di seguito riportati inerenti la procedura in oggetto:

A. si chiede conferma che gli impianti da indicare in offerta tecnica, e per i quali occorre fornire la documentazione di cui al punti 4.1 bis - 1 e), 1 f) 1 g) e in caso di intermediari 1 h) punti 5 e 6 (incluso impegno accettazione rifiuti), siano riferiti solamente ai codici CER 170504 e 170503\* e non agli altri rifiuti che possono essere prodotti durante l'appalto, inclusi i liquidi indicati in nella lista categorie al punto NP.V1.04.22 , e che quindi non occorre indicare gli impianti destinatari dei rifiuti liquidi CER 191308 e 191307\*.

B. in caso occorra indicare in offerta tecnica gli impianti destinatari dei rifiuti liquidi, non trovando corrispondenza nei quantitativi oggetto di attribuzione punteggio di sui ai parametri di valutazione punti 1.2 e 1.3 e nella documentazione richiesta nel bando, chiediamo di specificare che cosa occorre produrre per tali impianti.

#### **Risposta n. 34**

Il competente Servizio Opere Ambientali ha fornito con nota dd. 30.12.2015, prot.n. 670319, le seguenti risposte:

"A. Si conferma che gli impianti da indicare in offerta tecnica e per i quali occorre fornire la documentazione di cui ai punti 4.1bis -1e), 1f), 1g) e in caso di intermediari 1h) punti 5 e 6, sono riferiti solamente ai codici CER 170504 e 170503\*.

B. Non occorre indicare in offerta tecnica gli impianti di destinazione dei rifiuti liquidi".

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -

RP/PP